

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE VICARIO SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 12 gennaio 2021, n. 2

D.D. n. 202 del 12.12.2018 di A.U. per la costruzione ed esercizio di impianto di produzione di energia elettrica “eolico” della potenza di 18 MWe in loc. Posticcioia nel Comune di Stornara, già volturata in favore della Società Parco Eolico Ascoli S.r.l. con sede legale in Rovereto (TN) a Piazza Manifattura n. 1, giusta D.D. 168 del 13.09.2019. Voltura parziale in favore della Società TERNA – Rete Elettrica Nazionale S.p.A. con sede in Roma, Viale Egidio Galbani n. 70, della parte relativa alla costruzione ed esercizio di opere di connessione, rappresentate da: una nuova stazione elettrica RTN a 150 KV in doppia sbarra da inserire in entra-esce alla linea RTN a 150 KV “Cerignola-Ortanova) (SE Stornara 2); due nuovi collegamenti a 150 KV tra la SE Stornara 2 di cui al punto a), e la S.E. Cerignola (quest’ultima già autorizzata con D.D. n. 4/2016 in favore della società Enermac Srl).

IL DIRIGENTE VICARIO

Visti:

gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;

gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

il D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;

l’art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;

la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;

le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;

la Direttiva 2001/77/CE;

l’art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;

la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;

la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;

la Legge Regionale 12 aprile 2001 n. 11 e ss.mm.ii.;

la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii.;

l’art. 22 della Legge Regionale 29 dicembre 2017 n. 67;

L’art. 13 del DPR n. 327/2001;

il D.P.G.R. n. 443 del 31 luglio 2015 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;

la D.G.R. n. 1518 del 31 luglio 2015 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;

la D.G.R. n. 457 dell’08 aprile 2016, di modifiche e integrazioni all’allegato 3 della citata D.G.R. n. 1518/2015;

la D.G.R. n. 458 dell’08 aprile 2016 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo “MAIA”, ha individuato le Sezioni afferenti i Dipartimenti e le rispettive funzioni;

il D.P.G.R. n. 304 del 10 maggio 2016 con cui sono state apportate modifiche e integrazioni al citato D.P.G.R. n. 443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”;

il D.P.G.R. n. 316 del 17 maggio 2016 con il quale è stato adottato l’atto di definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni in attuazione del modello “MAIA” di cui al citato D.P.G.R. n. 443/2015;

la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 e successivi atti di proroga, con la quale l’ing. Carmela Iadaresta è stata nominata Dirigente della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali;

la Delibera di Giunta Regionale n. 2089 del 22.12.2020 di attribuzione, ai sensi dell’art. 24, comma 5 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 delle funzioni vicarie ad interim della Sezione “Infrastrutture Energetiche e Digitali afferenti al Dipartimento “Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro” al Dott. Giuseppe Pastore, dirigente della Sezione Internazionalizzazione.

Rilevato che:

alla Società Inergia SpA con sede legale in Roma con Determinazione Dirigenziale n. 202 del 12 dicembre 2018,

di Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica di tipo Eolico sito nel Comune di Stornara (FG), località "Posticciola", per una potenza complessiva di 10 MWe e relative opere elettriche di connessione alla RTN di seguito richiamate:

- 1) una futura stazione elettrica RTN 150 KV in doppia sbarra da inserire in entra/esce alla linea RTN a 150 KV "Cerignola Ortanova";
- 2) una nuova stazione elettrica di trasformazione RTN a 380/150 KV da inserire in entra esce alla linea RTN a 380 "Foggia-Palo del Colle";
- 3) due nuovi collegamenti RTN a 150 KV tra le due citate SE RTN.

con Determinazione Dirigenziale n. 168 del 13.09.2019 si prendeva atto della Voltura in favore della Società Parco Eolico Ascoli Srl della D.D. n. 202 del 12 dicembre 2018 per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 10,00 MWe sito nel Comune di Stornara e delle relative opere elettriche di connessione;

che con lettera prot. n. TE/PE20200071071 del 5.11.2020 TERNA S.p.A. ha comunicato alla Parco Eolico Ascoli S.r.l. la Soluzione Tecnica Minima di Dettaglio (STMD);

che la società "Parco Eolico Ascoli Srl" ha accettato quanto riportato nella STMD, così come acquisito agli atti di TERNA S.p.A. con prot. n. TERNA/A202000072160 del 11.11.2020;

che con nota prot. TERNA/P20200075691 del 24.11.2020 la società Parco Eolico Ascoli Srl e Terna Spa hanno stipulato apposito contratto di connessione codice pratica 201100436, del citato impianto eolico alla Rete di Trasmissione Nazionale che regola i rapporti contrattuali tra la società relativamente all'impianto di rete ed in particolare alla realizzazione di tutte le opere necessarie per la connessione e all'erogazione, da parte di TERNA S.p.A., del servizio di connessione alla RTN;

che nel citato contratto di connessione la società Parco Eolico Ascoli S.r.l. si è obbligata a volturare a TERNA S.p.A. l'autorizzazione unica rilasciata con D.D. n. 202/2018 limitatamente alla costruzione e all'esercizio delle sopraindicate opere di connessione alla RTN.

Considerato:

che tali impianti di Rete dovranno far parte della Rete di Trasmissione Nazionale ed essere eserciti da Terna Spa in qualità di concessionaria del servizio di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica;

che Terna S.p.A., in virtù del contratto di connessione sottoscritto, per l'espletamento degli adempimenti di sua competenza, ha subordinato la realizzazione dell'impianto di Rete, all'ottenimento della Voltura dell'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio in proprio favore (libera da persi, da formalità pregiudizievoli e non gravate da contenziosi) delle opere relative agli impianti di rete per la connessione, ivi compresi i diritti e gli obblighi ad essa concessi o da essa derivanti, in corso di validità e con la tempistica tale da garantire il rispetto dei termini di realizzazione;

con nota GRUPPO TERNA/P20200079731-09/12/2020 agli atti al prot. AOO_159 – 10.12. 2020 – 0008827 la società Terna S.p.A. (subentrante) congiuntamente alla società Parco Eolico Ascoli S.r.l. (cedente), hanno formulato istanza di voltura in favore di TERNA – Rete Elettrica Nazionale S.p.A. rappresentata dalla Società Terna Rete Italia S.p.A., con sede legale in Roma Via Egidio Galbani, 70 c.f. e n. iscrizione registro delle imprese di Roma **05779661007**, **REA n. 922416** (giusta procura autenticata dal notaio Marco de Luca di Roma in data 19 dicembre 2018, repertorio numero 44271 e raccolta numero 25.339, registrata all'Agenzia delle Entrate di Roma 3 il giorno 16 gennaio 2019 al n. 992/1T, rappresentata a sua volta dall'ing. Vitantonio Di Dio, giusta

procura conferita con atto autentificato sempre dal notaio Marco De Luca di Roma in data 19.12.2018, repertorio numero 44344 e raccolta numero 25.412, registrata all'Agenzia delle Entrate di Roma 3, il 16.01.2019, al n. 1103/1T.

Per l'Autorizzazione Unica ex art. 12 del D.lvo n. 387/2003 rilasciata alla Società Parco Eolico Ascoli S.r.l. giusta Determinazione Dirigenziale n. 202 del 12.12.2018, limitatamente alla costruzione ed esercizio delle opere di connessione, rappresentate da:

- a) una nuova stazione elettrica RTN a 150 KV in doppia sbarra da inserire in entra-esce alla linea RTN a 150 KV "Cerignola-Ortanova) (SE Stornara 2);**
- b) due nuovi collegamenti a 150 KV tra la SE Stornara 2 di cui al punto a), e la S.E. Cerignola (quest'ultima già autorizzata con D.D. n. 4 del 27.01.2016 in favore della società Enermac Srl);**

Dato atto:

- Che all'art. 5) della DD n. 202/2018 stabilisce che la presente voltura di autorizzazione avrà:
 - durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico della società gestore della RTN;
 - laddove le opere di elettriche siano realizzate dal Gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso;
- Che all'art.8) della DD. N. 202/2018 stabilisce il termine di inizio dei lavori in mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione unica, quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio lavori, entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della data di scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di AU. Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi."

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di prendere atto dell'istanza di Voltura parziale in favore della Società Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. con sede in Roma, Viale Egidio Galbani n. 70 della Determinazione Dirigenziale n. 202 del 12.12.2018, già volturata in favore della Società Parco Eolico Ascoli Srl limitatamente alla costruzione ed esercizio delle opere di connessione, rappresentate da:

- a) una nuova stazione elettrica RTN a 150 KV in doppia sbarra da inserire in entra-esce alla linea RTN a 150 KV "Cerignola-Ortanova) (SE Stornara 2);**
- b) due nuovi collegamenti a 150 KV tra la SE Stornara 2 di cui al punto a), e la S.E. Cerignola (quest'ultima già autorizzata con D.D. n. 4 del 27.01.2016 in favore della società Enermac Srl)**

e sotto riserva espressa di revoca del presente provvedimento ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti. La voltura dell'autorizzazione unica è effettuata nello stato di fatto e di diritto dei titoli originali a favore della società così denominata:

- o TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A..**
- o Iscrizione Registro delle Imprese di Roma P.IVA Roma 05779661007;**
- o Sede legale: Via Egidio Galbani, 70 - Roma.**

**VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs 196/03,
come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018" -
Garanzie alla riservatezza**

"La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati".

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

DETERMINA

ART. 1)

Di prendere atto della comunicazione del GRUPPO TERNA/P20200079731-09/12/2020 acquisita agli atti al prot. AOO_159 – 10.12.2020 – 0008827 delle motivazioni in essa contenute in merito alla richiesta di voltura parziale in favore della Società Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. con sede in Roma, Viale Egidio Galbani n. 70 della Determinazione Dirigenziale n. 202 del 12.12.2018 e s.m.i., già volturata in favore della Società Parco Eolico Ascoli Srl e limitatamente alla costruzione ed esercizio delle opere di connessione, rappresentate da:

- a) una nuova stazione elettrica RTN a 150 KV in doppia sbarra da inserire in entra-esce alla linea RTN a 150 KV "Cerignola-Ortanova) (SE Stornara 2);**
- b) due nuovi collegamenti a 150 KV tra la SE Stornara 2 di cui al punto a), e la S.E. Cerignola (quest'ultima già autorizzata con D.D. n. 4 del 27.01.2016 in favore della società Enermac Srl)**

La voltura parziale dell'autorizzazione unica è effettuata nello stato di fatto e di diritto dei titoli originali a favore della società così denominata:

- o TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A..**
- o Iscrizione Registro delle Imprese di Roma P.IVA Roma 05779661007;**
- o Sede legale: Via Egidio Galbani, 70 - Roma.**

ART. 2)

Di confermare la pubblica utilità alle opere di rete dettagliate nell'art. 1), ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la Determinazione dirigenziale n. 144/2017.

ART. 3)

Di confermare quanto stabilito dall'art. 5) della DD n. 202/2018 per la presente voltura parziale di autorizzazione unica avrà:

- durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico della società gestore della RTN;
- laddove le opere di elettriche siano realizzate dal Gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso;

ART. 4)

Di confermare quanto stabilito dall'art.8) della DD. N. 202/2018 che stabilisce, il termine di inizio dei lavori in mesi sei dal rilascio della voltura parziale di Autorizzazione unica, quello per il completamento delle opere è di mesi trenta dall'inizio lavori, entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della data di scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di AU. Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi."

ART. 5)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi. L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. La Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

La Società Terna - Rete Elettrica Nazionale Spa e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia;

La Società Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA è obbligata a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - del titolo di Voltura parziale dell'autorizzazione unica e comunque dell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espreso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espreso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

La Società Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. entro 180 giorni dall'inizio lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;

- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;

Il mancato deposito nel termine sopra indicato della documentazione di cui alle lettere a) e b), determina la decadenza di diritto della Voltura parziale dell'autorizzazione unica e l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da 8 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:
 - all'Albo Telematico
 - nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it;
 - sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
- sarà trasmesso:
 - alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - ai Comuni di Stornara e Cerignola;
 - alle Società "Terna - Rete Elettrica Nazionale Spa" ed alla società Parco Eolico Ascoli Srl a mezzo pec, in qualità di destinatari diretti del provvedimento.

Il Responsabile del Procedimento è l'ing. Iadaresta Carmela, Dirigente della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali.

Il Dirigente Vicario
Dott. Giuseppe Pastore